

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 71
approvata il 23 marzo 2015

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 296 AL P.R.G.C. «CASA DEI SANTISSIMI MARTIRI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ» VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. VERIFICA DI PRE-SCREENING VIA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

il Servizio Pianificazione della Direzione Territorio e Ambiente-Area Urbanistica ha predisposto la Variante in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LR 56/77 e s.m.i.,

La variante riguarda l'immobile denominato "Casa dei Santissimi Martiri della Compagnia di Gesù", ubicato in via Barbaroux n. 30, nell'isolato ricompreso all'interno della Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro - Crocetta), delimitato dalle vie Barbaroux, Botero, Garibaldi e Stampatori.

L'immobile è ad oggi destinato dal P.R.G. a Servizi Pubblici "S" lettera "a": "Aree per attrezzature di interesse comune" (v. art. 8 punto 15 comma 62 delle N.U.E.A.), le cui attività di servizio sono indicate all'art. 3 punto 7 ed è compreso all'interno della "Zona Urbana Centrale Storica" e classificato nel gruppo 5 - "Edificio del periodo fra le due guerre";

inoltre la sua facciata, unitamente a quella del confinante Archivio storico della Città, è individuata come "Fronte di edifici caratterizzanti ambienti urbani".

L'edificio è inoltre compreso nell' "Area Centrale Storica" così come risulta dall'allegato tecnico n. 15 del P.R.G. - "Aree di interesse archeologico e paleontologico".

All'interno di tale zona normativa gli interventi previsti, descritti all'art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G., sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che, nel tempo, hanno plasmato la città.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità d'uso dell'immobile, destinato a residenza collettiva dei Padri Gesuiti e ormai sottoutilizzato, la variante prevede:

- A) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile, da Servizi Pubblici "S" lettera "a"- "Aree per attrezzature di interesse comune" ad Area Normativa "TE" – "Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria";
- B) la conseguente attribuzione all'area oggetto della variante dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all'area normativa "TE", della tavola normativa n. 3 e all'area normativa VI esistente.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente– Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. 9997 del 23.12.2014, il Dirigente dell' Area Ambiente, rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. all'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, alla Provincia di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, alla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, alla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto con protocollo n. 9997 del 23 dicembre 2014 mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo:

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 3722 del 20 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 552 del 28/01/2015), ha espresso il proprio seguente parere:

“Considerati:

la connotazione dell'area interclusa nel tessuto edificato, già in possesso dei requisiti infrastrutturali di base.

Le misure di riduzione/mitigazione degli impatti descritti nella relazione di verifica di assoggettabilità,

la limitata significatività degli effetti ambientali previsti,

l'Agenzia scrivente ritiene che la variante in oggetto, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia di assoggettabilità, possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.”

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 6490/2015/LB8 del 16 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 557

del 28/01/2015) ha espresso il proprio seguente parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS richiedendo:

“...(omissis)...di promuovere, nella progettazione dell'intervento, una buona qualità edilizia ed urbanistica per i nuovi insediamenti, così come previsto anche a livello normativo dal comma 9 dell'art. 21 delle NdA del PTC2; inoltre, visto l'ambito urbano di pregio in cui si localizza l'intervento, si raccomanda che vengano perseguiti criteri di complementarietà ed integrazione fisici coerenti con il contesto edilizio attuale

utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni energetiche dell'edificio in progetto, anche facendo ricorso all'utilizzo di fonti rinnovabili, all'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni, alla minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale e tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento eventualmente apportato da macchinari ed illuminazione artificiale

utilizzo di tecnologie volte a favorire il risparmio e il riciclo idrico per usi non potabili

utilizzo di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne

utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni.”

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 4081 del 19 gennaio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 555 del 28/01/2015), segnalava l'impossibilità di prender visione della documentazione richiedendone nuovo invio, mentre con successiva nota prot. n. 16317 del 23 febbraio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1387 del 25/02/2015), il medesimo Ente ha comunicato che: *“si riserva di esprimere il proprio parere di competenza quando sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti”*.

La soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, con nota prot. 1417 del 18 febbraio 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1167 del

18/02/2015) non rilevano elementi che richiedano la procedura di valutazione ambientale strategica, ricordando che :

“l’ambito in oggetto ricade al centro della città romana e come tale è incluso tra le “zone suscettibili ai ritrovamenti di interesse archeologico” perimetrare nel PRGC vigente e verificate con lo scavo degli stessi cortili dell’Archivio Storico di Torino, al civico 32 di via Barbaroux, dove i resti archeologici sussistono da molti anni sotto una copertura provvisoria in attesa di sistemazione da parte di codesta Amministrazione.”

I seguenti componenti dell’Organo Tecnico Comunale hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 5024 del 3 marzo 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1885 del 13/03/2015) ha espresso il proprio seguente parere: *“...(omissis)... preso atto degli elaborati allegati all’istanza e considerato che le nuove destinazioni previste dalla variante non presentano modifiche significative rispetto all’impianto infrastrutturale attuale, il Servizio scrivente non ha nulla da osservare”.*

L’Area Ambiente specifica con nota interna del 30 gennaio 2015:

”Per gli impegni assunti dalla Città con l’adesione al Patto dei Sindaci e, quindi, per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti si chiede, di prevedere soluzioni impiantistiche che consentano di raggiungere risultati, in termini di contenimento del fabbisogno energetico e di efficienza energetica, superiori a quanto atteso dall’applicazione delle prescrizioni delle vigenti normative.

Con riferimento alla gestione integrata dei rifiuti e all’igiene urbana si richiama quanto previsto dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città agli artt. 10, 31, 37 e dal Regolamento Edilizio della Città all’art. 31.

Si comunica, inoltre, che in via Barbaroux 30 non sono censite colonie feline.”

Inoltre:

- richiamato il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 116,

“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

- richiamata la Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2015, n.1/AMB (pubblicata BUR 11 del 19.03.2015) *“Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*

si rileva che, sulla scorta delle variazioni introdotte dalla Variante al PRG non sono individuabili opere o attività soggette a procedura di VIA di cui il provvedimento costituisca quadro di riferimento.

Pertanto:

- dato atto che dal 23 dicembre 2014, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti

ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), allegato al rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, nel quale si propone di assegnare all'area oggetto di variante la classe acustica IV, da omogeneizzare in classe III nella successiva fase III (attualmente assegnata all'isolato);

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA. Dovranno essere recepite le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica..

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE D'AREA

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Visti:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;

visto l'esito della fase di pre-screening VIA;

vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.U.R n° 296 al PRG, inerente l'immobile denominato "Casa dei Santissimi Martiri della Compagnia di Gesù", subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b. sia previsto l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni energetiche dell'edificio in termini di contenimento del

fabbisogno energetico e di efficienza energetica, superiori a quanto atteso dall'applicazione delle prescrizioni delle vigenti normative, anche facendo ricorso all'utilizzo di fonti rinnovabili, all'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni, alla minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale e tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento eventualmente apportato da macchinari ed illuminazione artificiale, all'utilizzo di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne, nonché l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni”;

- c. sia previsto l'utilizzo di tecnologie volte a favorire il risparmio e il riciclo idrico per usi non potabili;
- d. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, sia in fase di cantiere, in particolare:
 - i. siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse;
 - ii. siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche;

2. di rammentare che:

- a) poiché l'immobile ricade nelle Aree di interesse paleontologico e archeologico – Area Centrale Storica, ai sensi dell'art. 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG vigente, è obbligatoria:
 - i. prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, la presentazione degli elaborati di progetto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie;
 - ii. almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie;
- b) la normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., impone l'obbligo di specifici adempimenti per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione;

- c) dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana, come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12, all'art. 11 e all'art. 37;
3. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la variante in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente. Dovranno essere recepite le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo: [http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/](http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;);
6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 23 marzo 2015

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMBIENTE
DR. ENRICO BAYMA